



**Città di Modica**  
Polizia Locale

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

Ordinanza n. 317 /P.L. del 06/07/2024

prot. n. 35268 del 06.07.2024

**Oggetto: Istituzione del divieto di sosta nel parcheggio antistante il Centro Ricreativo Don Padre Basile "Crisci Ranni" ed in Via Nuova Macello e del divieto di transito in Via Fontana - Manifestazione sportiva denominata "1° Urbantrail Crisciranni - 8° Memorial Raffaele Denaro".**

\*\*\*\*\*

**IL COMANDANTE - FUNZIONARIO E. Q. - 3° U.O.**

**VISTA** l'istanza prot. n. 1320/p.l. del 28/06/2024, presentata al Comando di Polizia Locale dal sig. A. C., nella sua qualità di presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Il Castello di Modica", con sede a Modica in Via Nazionale Modica Ispica, n. 1/g, intesa ad ottenere appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata "1° Urbantrail Crisciranni - 8° Memorial Raffaele Denaro" consistente nello svolgimento della gara podistica in Via Fontana;

**VERIFICATO** di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della presenza di numerose persone;

**DATO ATTO** che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

**LETTA** la Safety prot. n. 1371/PL del 06/07/2024 rilasciata dal Comando della Polizia Locale riguardo alla predetta manifestazione;

**ATTESO** che per garantire lo svolgimento della manifestazione sportiva in sicurezza occorre istituire;

1. il divieto di sosta con rimozione forzata, ore 18:30 alle ore 21:30, del giorno 13 luglio 2024 nel parcheggio antistante il Centro Ricreativo Don Padre Basile "Crisci Ranni" ed in Via Nuova Macello;
2. il divieto di transito al passaggio della gara podistica, dalle ore 19:30 alle ore 21:30, del giorno 13 luglio 2024, secondo il seguente itinerario:

- *Partenza dal Centro Ricreativo Don Padre Basile "Crisci Ranni", Via Fontana sino all'intersezione con Corso Nino Barone; Via Fontana fino all'intersezione con Via Nuova Macello e arrivo al Centro Ricreativo Don Padre Basile "Crisci Ranni";*

**VISTI** gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada";

**VISTO** il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada";

**VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 - "Approvazione del disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo";

**VISTO** l'art. 107 dell'O.RE.L. (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali");

VISTA la Determinazione del Dirigente del I Settore – Affari Generali del Comune di Modica n. 2247 del 05/09/2023, con la quale viene attribuito l’incarico di Elevata Qualificazione per l’Unità Operativa 3 del Settore Affari Generali;

Per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), e fatto salvo l’acquisizione di tutti gli altri atti di assenso necessari di competenza di altre istituzioni, questo Comando,

## ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, è istituito:

1. il divieto di sosta con rimozione forzata, come da apposita segnaletica, dalle ore 18:30 alle ore 21:30, del giorno 13 luglio 2024 nel parcheggio antistante il Centro Ricreativo Don Padre Basile “Crisci Ranni” ed in Via Nuova Macello;
2. il divieto di transito al passaggio della gara podistica, dalle ore 19:30 alle ore 21:30, del giorno 13 luglio 2024, secondo il seguente itinerario:
  - *Partenza dal Centro Ricreativo Don Padre Basile “Crisci Ranni”, Via Fontana sino all’intersezione con Corso Nino Barone; Via Fontana fino all’intersezione con Via Nuova Macello e arrivo al Centro Ricreativo Don Padre Basile “Crisci Ranni”.*

L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. *Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;*
2. *Gli organizzatori sono obbligati a garantire la presenza di personale qualificato, i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati (entro e non oltre tre giorni lavorativi) a questo Comando di Polizia Locale e soprattutto al Commissariato di P.S., come da circolare prot. n. 1291/PL del 14/06/2022;*
3. *Pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico Ufficiale del Comune di Modica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009;*

Gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell’esecuzione e della verifica dell’osservanza della presente ordinanza.

Il Commissario di P.L. Ignazio Bonomo è tenuto a controllare l’esatto collocamento della segnaletica.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm.ii., o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 giorni. ed entro 120 giorni. a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

La presente Ordinanza sarà notificata all’Ufficio Segnaletica, al Commissariato P.S. di Modica <dipps170.5200@pecps.poliziadistato.it>, alla Compagnia Carabinieri di Modica, <trg27981@pec.carabinieri.it>, alla Compagnia Guardia di Finanza di Modica <rg1210000p@pec.gdf.it>, al 118 tramite SUES <co118ctsrreg@pec.aoc.it>, ai Vigili del Fuoco di Modica <dist.rg01.modica@vigilfuoco.it>, all’A.S.T. s.p.a. <e.falco@astsicilia.it>, all’Ufficio Servizi del Comando di P.L. ed al richiedente <carlo.adamo.lfuj@rg.omceo.it>.

Resta inteso che il Comune ed i suoi funzionari restano sollevati da qualsiasi responsabilità qualora si verificassero infortuni a persone e/o cose imputabili alla negligenza o ad inosservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, durante l’esecutività del presente atto.

Dalla residenza municipale  
Modica, li \_\_\_\_\_



IL COMANDANTE – FUNZIONARIO E.Q. – 3 U.O.  
Dott. Rosario Cannizzaro